

480.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missione	27959	
Disegni di legge:		
(<i>Assegnazione a Commissione in sede referente</i>)	27971	
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	27971	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (4529)	27959	
PRESIDENTE	27959	
BOZZI	27962	
COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>	27963	
DE MICHELI VITTURI	27960	
MALAGUGINI	27966	
VECCHIARELLI, <i>Relatore</i>	27959, 27963, 27966	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali (4530)	27967	
PRESIDENTE	27967	
		PAG.
		FABBRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>
		27968
		ORSINI, <i>Relatore</i>
		27967
		Votazione segreta dei disegni di legge:
		Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (<i>approvato dal Senato</i>) (4521);
		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria (<i>approvato dal Senato</i>) (4523);
		Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (4529);
		Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali (4530)
		27968
		Interrogazioni (<i>Annunzio</i>)
		27971
		Ordine del giorno della prossima seduta (<i>a norma dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione</i>)
		27971

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 29 aprile 1976.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Malfatti è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 (4529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Vecchiarelli, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VECCHIARELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il verificarsi di elezioni politiche abbinate ad elezioni regionali, provinciali e comunali ha reso necessaria l'emanazione da parte del Governo del decreto-legge che siamo chiamati a convertire, per armonizzare, stante l'attuale diversità di modalità e procedure, questo contemporaneo svolgimento di consultazioni elettorali.

Si trattava in primo luogo di estendere alle consultazioni regionali, provinciali e comunali quelle modifiche introdotte di recente per le elezioni politiche e contenute nella legge 23 aprile 1976, n. 136, relative alla sottoscrizione degli elettori per la presentazione delle candidature e all'estensione del diritto di voto ad elettori che si trovano in particolari situazioni. Occorreva dunque disciplinare lo svolgimento contemporaneo delle operazioni di voto, le procedure per lo scrutinio, la revisione delle liste e il riparto delle spese.

Il decreto-legge prevede norme le quali, anche se dettate dal verificarsi di situazioni contingenti e fungibili per singole fattispecie in sede di prima applicazione, hanno validità costante e permanente e prevedono e disciplinano tutti i casi di elezioni congiunte anche se non presenti ed attuali, come l'ipotesi di abbinamento di elezioni politiche con quelle regionali per le regioni a statuto speciale e per le comunali nel Trentino-Alto Adige. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che anche per le elezioni regionali, provinciali e comunali i partiti e i raggruppamenti politici che abbiano rappresentanze in Parlamento siano esonerati dall'obbligo della sottoscrizione delle liste dei candidati. La presentazione delle liste deve essere sottoscritta, con firme autenticate da notaio o da cancelliere di pretura, dal presidente o dal segretario regionale o provinciale del partito o da un delegato all'uopo, con mandato autenticato da notaio. È prevista l'ammissione al voto di alcune categorie di detenuti anche per le elezioni regionali ed amministrative, sempreché siano elettori rispettivamente della regione, della

provincia o del comune. Viene poi esteso il voto ai marittimi fuori residenza per imbarco ed ai militari delle forze armate ed assimilati per il servizio dello Stato.

L'articolo 2 del decreto-legge detta norme per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali e per la costituzione delle sezioni elettorali, stabilendo che in caso di contemporaneità di elezioni politiche ed amministrative si proceda prima allo spoglio delle schede del Senato e della Camera e quindi — a partire dalle ore 10 del martedì successivo alle giornate elettorali — allo scrutinio per le regionali, provinciali e comunali. Con la modifica introdotta dalla Commissione, il riparto delle spese in caso di elezioni congiunte è fissato assegnando il carico di due quarti allo Stato e di un quarto rispettivamente agli altri enti interessati alla consultazione, salvo che non si tratti di elezioni politiche abbinata o solo con le regionali o solo con le provinciali o solo con le comunali, nei quali casi la spesa rimane divisa, secondo l'originaria disposizione dell'articolo, in due terzi allo Stato e in un terzo all'ente interessato all'elezione congiunta.

Il successivo articolo 3 del provvedimento disciplina le modalità e i tempi di affissione dei manifesti per la convocazione dei comizi in caso di elezioni abbinata. L'articolo 4 del decreto-legge prende in esame ed armonizza il fatto contingente dello svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e di quelle regionali in Sicilia. Il Ministero, nel rispetto delle autonomie regionali, si avvale dei servizi e delle strutture elettorali della regione previsti per le elezioni dell'assemblea regionale. L'articolo 5 si occupa dell'eventuale svolgimento delle elezioni politiche con le comunali del Trentino-Alto Adige e concilia la diversità delle norme attuali. Anche qui prescrive che le operazioni di scrutinio per il Senato e la Camera precedano quelle per le elezioni comunali. L'articolo 6 prevede la possibilità di delega agli organi periferici dei partiti e dei gruppi, con mandato autenticato, per la presentazione delle liste. L'articolo 7 rinvia di sei mesi il rinnovo dei consigli dei comuni con meno di 5 mila abitanti, che scadono entro il 12 giugno 1976. La norma è stata dettata dalla considerazione che il particolare sistema di votazione adottato in questi piccoli comuni (il maggioritario) e la caratteristica peculiarità amministrativa di tali elezioni, che spesso vedono schieramenti e liste non riconducibili a simboli di partito, non

rendevano abbinabili anche queste consultazioni con le politiche. Gli altri articoli, che hanno subito in Commissione qualche modifica, adeguano il compenso ai membri dei seggi elettorali quando sono chiamati a svolgere operazioni relative a più consultazioni.

Il relatore non ha rilievi da muovere, ritenendo il decreto-legge un atto dovuto e necessario, di natura preminentemente tecnica che non solleva problemi politici e che, in particolare, generalizza una normativa che già il Parlamento ha di recente approvato relativamente alle elezioni per la Camera e per il Senato. La necessità e l'eccezionalità del provvedimento riassume e supera qualche rilievo circa il ricorso alla decretazione di urgenza a Camere sciolte per la specifica materia elettorale, sancita a ridosso di consultazioni.

Il relatore, stante l'urgenza di provvedere e ripetendo il consenso espresso al provvedimento in Commissione, invita la Camera alla sollecita, integrale conversione in legge del presente decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole de Michieli Vitturi. Ne ha facoltà.

DE MICHELI VITTURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, mi sarei limitato ad una dichiarazione di voto se non ritenessi di dover attendere alcune chiarificazioni ed interpretazioni da parte del ministro Cossiga. Il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge oggi era certamente indispensabile, perché non sarebbe stato giusto che, essendo i partiti esonerati dalla presentazione delle firme per il Senato e per la Camera dei deputati, si dovesse poi provvedere alla stessa per le liste relative alle elezioni comunali e provinciali che saranno abbinata a quelle politiche.

Tale valutazione non ci esime, per altro, da una critica, che riteniamo indispensabile, sul modo di legiferare. È dal mese di dicembre di quest'anno che la regione siciliana e il Parlamento provvedono a varare nuove leggi in materia elettorale, dopo la espe-

rienza dell'aprile 1975, allorché approvammo rapidamente alcune norme per la propaganda elettorale e per le elezioni comunali, provinciali e regionali. Spero che sia proprio l'ultima volta che si elaborano leggi di questo tipo. Mi rendo conto che quest'ultima era indispensabile anche per la necessità di ricordare i quattro diversi tipi di elezione, e che addirittura si sarebbe potuta prevedere la celebrazione delle elezioni circoscrizionali, che — grazie a Dio — vengono rinviate al prossimo autunno.

Nel varare rapidamente l'ultima legge per le elezioni politiche, siamo evidentemente tutti insieme incorsi in alcuni errori, perché abbiamo stabilito che per la presentazione delle liste della Camera dei deputati e dei gruppi per il Senato non occorresse per la raccolta delle firme: non ci siamo ricordati, però, di stabilire chi dovesse sottoscrivere le liste alle quali venivano a mancare i previsti 350-500 sottoscrittori. Ha provveduto egregiamente alla bisogna l'interpretazione data dalle istruzioni del Ministero dell'interno, ed io ritengo indispensabile citarne alcune in questa sede per chiedere poi all'onorevole ministro ulteriori chiarimenti.

La circolare contenente le istruzioni del Ministero dell'interno stabilisce che la esenzione dall'onere delle sottoscrizioni vale anche quando una lista per le elezioni della Camera dei deputati o un gruppo di candidati per il Senato della Repubblica siano contraddistinti da un contrassegno composito. È sorto il problema se la valutazione di tale circostanza dovesse spettare al Ministero dell'interno oppure al magistrato in sede circoscrizionale o in sede regionale, a seconda che la questione attenga all'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. Si è addirittura previsto che nel caso in cui per la elezione del Senato tra tutti i candidati di un medesimo gruppo ve ne sia uno solo contraddistinto dal contrassegno appartenente ad un gruppo politico già rappresentato in Parlamento, questo sia sufficiente per bonificare tutti gli altri contrassegni depositati al Ministero dell'interno. Quello che mi sembra togliesse ogni dubbio era l'interpretazione data dal Ministero dell'interno per quanto riguarda la sottoscrizione delle liste, interpretazione che assegnava agli stessi depositanti il diritto della sottoscrizione. Tanto è vero che è previsto che il Ministero dell'interno, nelle comunicazioni dirette agli uffici centrali circoscrizionali e agli uffici eletto-

rali regionali, specificherà se la designazione degli incaricati comprenda anche l'incarico di sottoscrivere le dichiarazioni di presentazione delle candidature.

A questo punto, devo aggiungere che la regione siciliana, con la sua ultima legge, proprio sulla scorta dell'esperienza da noi fatta, ha emanato una norma molto più chiara di quelle da noi varate, in cui è affermato che nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'assemblea regionale in gruppo parlamentare, anche se presentano liste contraddistinte da contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. Ritengo sia il caso, perciò, che l'onorevole ministro dia un chiarimento per quanto riguarda, appunto, la questione dei contrassegni.

Rimane ancora un dubbio, relativamente alle elezioni comunali e provinciali, su chi debba essere il depositante o chi debba essere il delegato. Mi permetto di chiedere all'onorevole ministro che sia precisato, con il concorso di tutti coloro che partecipano a questo dibattito, che il segretario provinciale o regionale del partito politico può delegare un proprio rappresentante in sede regionale o provinciale senza che ad esso sia a sua volta richiesta la delega del segretario nazionale del partito o l'autorizzazione, come si verifica in Sicilia. Non vorrei, infatti, che per analogia i segretari comunali o coloro presso i quali le liste si depositano pretendessero questa particolare autorizzazione, che la legge non prevede.

Non vorrei dire altro al riguardo sotto l'aspetto tecnico. Visto però che abbiamo la fortuna di avere presente il ministro dell'interno, vorrei ricordargli che abbiamo recentemente approvato una legge per accorciare i tempi della campagna elettorale e per ridurre le spese della propaganda. Ebbene, ieri, quarantaseiesimo giorno antecedente alle elezioni, i tabelloni (proprio quelli davanti alla Presidenza del Consiglio) erano ancora sgombri di manifesti. Ad un certo momento un partito politico — proprio quello che oggi ha la maggioranza relativa e che esprime la volontà del Governo — ha riempito i tabelloni di manifesti. È un esempio che non dovrebbe essere ulteriormente imitato. Abbiamo preso insieme l'impegno di limitare le spese della campagna elettorale, di limitare gli interventi abusivi, e pertanto vorrei pregare il ministro dell'interno di predisporre tutti gli accorgimenti necessari e indispensabili perché non si vada al di là del lecito. Se poi si intende

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1976

ignorare completamente la legge, sia consentito a tutti i partiti fare quello che era consentito fare prima che approvassimo le norme per la disciplina della propaganda elettorale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, questo mio breve intervento è anche un'anticipata dichiarazione di voto. Dico subito che il voto del gruppo liberale sarà favorevole, nonostante le riserve che mi permetterò di esprimere. Riserve, onorevole ministro, che dirò « a futura memoria ».

La prima osservazione che mi permetto di fare è la manifestazione di dissenso in ordine all'abbinamento delle elezioni politiche con quelle comunali, provinciali e regionali. Conosco bene i motivi che sono stati addotti da alcuni partiti per avallare questo abbinamento e ne riconosco alcuni profili di validità. Ma ritengo prevalente, in un regime democratico pluralistico, l'esigenza di non politicizzare le elezioni amministrative: il che fatalmente avviene attraverso l'abbinamento.

Noi parliamo molto di autonomie regionali, di queste forze vive della società e poi, attraverso gli strumenti giuridici e politici che mettiamo in essere, cerchiamo di uniformare, come regime politico, tutte le autonomie locali. Comuni, province, regioni: tutte si debbono modellare — quanto meno come tendenza — sul Governo centrale.

Questo, secondo me, è un fatto che ferisce la logica e la vitalità delle autonomie e forse molti dei guai politici, ed anche istituzionali, che vi sono nel nostro paese, si debbono a questa confusione tra piano politico e piano amministrativo.

Io mi auguro, onorevole ministro, che questo non debba accadere più per l'avvenire.

Quanto a questo decreto-legge, io non posso, da un punto di vista giuridico e costituzionale, non muovere talune riserve, che del resto ieri ebbi a manifestare in sede di Commissione affari costituzionali (e credo che sia bene ne resti traccia nei resoconti della Camera).

Noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che esce dagli schemi della buona dottrina politica e anche della prassi parlamentare. Vorrei che non costituisse un precedente, che fosse un *unicum* dettato ve-

ramente da straordinarie situazioni di necessità.

Come lei sa, onorevole ministro, professore di diritto costituzionale, noi ci troviamo in fase di *prorogatio* delle Camere, un istituto che fu introdotto, con un qualche tormento, dall'Assemblea Costituente. Quando si è in fase di *prorogatio* dei poteri delle Camere, soprattutto in presenza dello scioglimento anticipato delle medesime, i poteri di queste sono notevolmente affievoliti. Quando il loro mandato è scaduto naturalmente, ed ancor più quando è intervenuto un provvedimento eccezionale del Capo dello Stato per scioglierle, è chiaro che le Camere non hanno più la pienezza della capacità rappresentativa della volontà popolare. Pertanto, i poteri che in questa fase intermedia esse possono ancora esercitare sono poteri di ordinaria amministrazione, in considerazione del fatto che, ovviamente, la vita amministrativa dello Stato continua. Quando l'articolo 77 della Costituzione esplicitamente prevede la facoltà per il Governo, anche in periodo di *prorogatio*, di emanare decreti-legge, evidentemente si riferisce a provvedimenti conseguenti a fatti sopravvenuti allo scioglimento delle Camere, ad esigenze del tutto straordinarie ed urgenti e quindi non prevedibili. Ora, il fatto elettorale non è un fatto sopravvenuto e neppure imprevedibile; al contrario, si tratta di un fatto antecedente e prevedibile. Quando si è varata la legge che riduce i termini di alcune procedure relative alla campagna elettorale, si poteva altresì prendere in considerazione anche l'ipotesi che è alla base del provvedimento in esame, evitando di ricorrere successivamente allo strumento del decreto-legge.

Vorrei poi aggiungere che quella elettorale è una materia che, per sua intrinseca natura — anche se ciò non è detto esplicitamente nel testo costituzionale — si sottrae al potere di iniziativa del Governo esercitato attraverso lo strumento eccezionale del decreto-legge. Si pone, in questo campo, una riserva delle Camere, le quali soltanto nella pienezza dei loro poteri possono dibatterla. Anche sotto tale profilo, non possiamo quindi non muovere qualche rilievo. Evidentemente, siete stati travolti dagli avvenimenti: questa è la ragione per cui si è giunti addirittura, con il provvedimento che è iscritto all'ordine del giorno della presente seduta al punto successivo, e sul quale a suo tempo svolgerò qualche osservazione, ad operare una variazione di bi-

lancio con lo strumento del decreto-legge, ciò che mi sembra veramente costituire una stortura.

Detto questo, compresi della eccezionalità della situazione, noi confermiamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

VECCHIARELLI, Relatore. Non ho molto da aggiungere, poiché il collega de Michieli Vitturi, nel suo intervento, ha rivolto talune richieste di precisazioni al ministro dell'interno, il quale potrà soddisfarle nella sua replica.

Per quanto riguarda i rilievi che l'onorevole Bozzi, con la sua chiara competenza giuridica, ha mosso al provvedimento, debbo dire che già nel corso del dibattito svoltosi ieri in Commissione sono state adombrate riserve di ordine giuridico-costituzionale circa la correttezza della procedura adottata. Ma ho già detto che la eccezionalità della situazione, la necessità ed urgenza del provvedimento assorbono ed annullano tali rilievi, che in linea di principio possono avere una loro validità. Ribadisco pertanto l'invito alla Camera a convertire sollecitamente ed integralmente il decreto-legge in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro dell'interno.

COSSIGA, Ministro dell'interno. Mi limiterò ad alcune brevi parole per svolgere una dichiarazione di ordine politico ed alcune osservazioni di carattere tecnico che mi porteranno, se la Camera consentirà, a presentare un emendamento inteso a chiarire le norme relative alla presentazione delle liste, nel senso auspicato ieri, nel corso del dibattito in Commissione, da tutti gli intervenuti ed oggi ribadito dall'onorevole de Michieli Vitturi.

Il Governo consente pienamente con le parti politiche nel ritenere che, in via ordinaria e normale, le leggi elettorali non debbano essere modificate alla vigilia delle consultazioni popolari. Consente altresì con la Camera e con le forze politiche che si sono pronunziate nel ritenere che, in via ordinaria e normale, la materia elettorale

debba considerarsi sottratta alla decretazione di urgenza e debba considerarsi compresa nella competenza, almeno politicamente esclusiva, del Parlamento. Com'è noto, le vicende che hanno portato allo scioglimento di questa Assemblea, alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si sono verificate in concomitanza con altre scadenze di carattere elettorale: elezioni per l'Assemblea regionale siciliana, elezioni per il rinnovo di consigli comunali, alcuni dei quali di città particolarmente importanti e politicamente significative.

Si è determinata una convergenza, da me sollecitata, e che ha abbracciato tutte le forze politiche che siedono in questa Assemblea, le quali — per motivi politici, per la maggiore possibilità di salvaguardia dell'ordinato svolgimento delle consultazioni popolari, e per motivi anche di economia di bilancio — hanno convenuto con il Governo sull'opportunità di giungere ad un contestuale svolgimento delle elezioni, salve restando le osservazioni di principio svolte in questa Assemblea dall'onorevole Bozzi.

Questa decisione di carattere politico ha trovato concordi le forze politiche, per motivi di carattere tecnico, circa l'opportunità di rinviare le elezioni nei comuni nei quali la votazione non si svolge con il sistema proporzionale, per evitare interferenze di giudizio e di propaganda tra elezioni che si svolgono col sistema dello scrutinio di lista e dei simboli tradizionali ed altre elezioni. Del pari, ci siamo trovati d'accordo nel rinviare le elezioni circoscrizionali, anche perché la legge all'uopo approvata dal Parlamento non è stata ancora promulgata.

Il consenso su questo fatto politico trae seco inevitabilmente l'approvazione di norme di raccordo, necessità alla quale finora non si era provveduto, per carenza generale. Al limite, queste elezioni si sarebbero forse potute svolgere (ma gli uffici ne dubitano) anche senza queste norme, ma con una moltiplicazione di seggi che avrebbe reso assolutamente caotica, e forse anche impossibile, l'attuazione dell'accordo politico concluso.

È solo su questa base che il Governo, considerando assolutamente eccezionale, al limite, direi, *extra ordinem*, l'uso del potere di decretazione d'urgenza, ha adottato questo provvedimento, che davanti al Parlamento riconosce non poter costituire assolutamente un precedente in questa materia.

Siamo davanti ad un *unicum* irripetibile; e proprio perché fosse davvero irripetibile abbiamo dato all'articolato non un valore di norma meramente transitoria e contingente, ma quello di norma integrativa ordinaria, per evitare che domani la dimenticanza del legislatore ordinario rischi di farci trovare nuovamente nelle stesse condizioni. Il Governo, quindi, concorda pienamente con le osservazioni qui svolte: si tratta di un caso eccezionalissimo di decretazione d'urgenza, per il periodo, per la materia, per la particolare condizione in cui la Camera è chiamata a decidere, in una situazione di proroga di poteri prevista, sotto il profilo della convocazione, in caso di emanazione di decreti-legge.

Con questi limiti e con questa confessione di eccezionalità della decretazione d'urgenza, il Governo ritiene d'aver fatto il suo dovere, anche sotto il profilo costituzionale.

Sono state fatte delle osservazioni a proposito della presentazione delle liste. Ad alcuni dei dubbi espressi dalle varie parti politiche in Commissione e in aula quando approvammo la legge di abbreviamento dei termini elettorali avevo dato risposta, sulla linea di quanto da me assicurato in sede di trattazione degli ordini del giorno, nelle istruzioni di cui l'onorevole de Michieli Vitturi mi ha dato atto.

Queste istruzioni potranno essere confermate e integrate, ma sottopongo all'Assemblea l'opportunità di introdurre un emendamento sostitutivo nel testo del provvedimento.

A proposito dei contrassegni, i dubbi non sussistono e non è il caso di dire nulla nella legge: quando vi sono collegamenti, è sufficiente che uno dei simboli abbia carattere nazionale perché non occorra sottoscrizione.

La *ratio* della norma è infatti molto chiara: l'onere della presentazione delle firme deve ricadere soltanto su coloro che non possono in alcun modo ricollegarsi a gruppi organizzati, la cui esistenza già di per sé garantisce che vi sia un complesso politico organico.

A proposito della dichiarazione di presentazione, ieri in Commissione si è svolta una discussione che era anche di stile perché riguardava la particolare posizione di alcuni partiti, la cui struttura regionale si identifica con quella nazionale.

Il Governo propone pertanto che il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge sia sostituito dal seguente: « La dichiarazione di presentazione delle liste delle candida-

ture deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali... ».

Ieri si era detto che vi è pur sempre il fatto notorio. Siccome però tale fatto può non essere considerato notorio, non vorremmo che succedesse quanto è avvenuto quando alcune magistrature elettorali hanno respinto (sulla base di istruzioni ministeriali) contrassegni che erano alti non due centimetri ma un centimetro e 9 millimetri. Potrebbe quindi accadere che qualcuno considerasse non notoria, per esempio, l'esistenza dell'*Union Valdôtaine*.

L'articolo dovrebbe poi così continuare: « ... ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati » (intendendosi per « loro » tutti i legittimati di cui sopra) « con mandato autentificato da notaio ».

DE MICHELI VITTURI. Nel secondo caso, signor ministro, il segretario provinciale deve essere ugualmente in possesso del mandato del segretario nazionale del partito ?

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Certo, è così.

DE MICHELI VITTURI. Quindi tutti coloro che depositano la lista devono produrre la fotocopia autenticata da notaio dell'atto originario con il quale vengono delegati.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Esatto. O diamo valore in tutti i casi al fatto notorio, o dobbiamo far risultare sempre la qualifica di segretario regionale o provinciale da un documento. Potremmo dire nelle istruzioni che dovrà essere onere degli altri uffici accertarsi che vi sia questo atto. Ma è chiaro che se l'interessato produce una fotocopia è meglio e tutto il problema è risolto.

MALAGUGINI. Deve essere autenticata anche l'attestazione ? Spero di no.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Io penserei di no, perché un pezzo di carta firmato Zaccagnini o Berlinguer dovrebbe costituire fatto notorio. Ma in questo paese forse è meglio essere più scrupolosi del necessario...

BOZZI. Propongo di non insistere sull'autentica.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Ciò non è sostitutivo del fatto notorio, ma è invece rafforzativo della notorietà del fatto.

BOZZI. Leviamo il termine « notorio », o meglio non inseriamolo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la residua parte dell'articolo resta invariata?

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro. Passiamo ora all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, contenente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, lettera b) è aggiunto il seguente alinea:

« Il trattamento economico spettante al presidente, agli scrutatori ed al segretario degli uffici elettorali di sezione, a norma del terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è maggiorato di lire 10.000 per il presidente e di lire 5.000 per ciascun scrutatore e per il segretario, al lordo delle ritenute di legge »;

alla lettera d), in fine, è aggiunto il seguente alinea:

« Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune ».

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1 del decreto-legge, al quale si riferisce l'unico emendamento di cui il Governo ha testé preannunciato la presentazione.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la presentazione delle candidature per la elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

b) in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche.

La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, regionale o provinciale, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autentificato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

c) sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura;

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo

le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento, già illustrato in sede di replica:

« All'articolo 1 del decreto-legge, il secondo comma è sostituito con il seguente:

La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio ».

Qual è il parere della Commissione ?

VECCHIARELLI, Relatore. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 1 del decreto-legge, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« Il Governo è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di testi unici, nei quali dovranno essere riunite e coordinate, con le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malagugini. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, pochissime parole per motivare il nostro assenso al disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161; queste considerazioni possono valere anche per l'altro decreto-legge n. 162, di eguale data.

Con estrema chiarezza dirò che si tratta di un assenso da parte nostra, per così dire necessitato; esso esige però che siano sottolineate ferme riserve di principio che non sono di ordine giuridico-costituzionale, bensì di ordine politico-costituzionale, per quanto riguarda l'uso del decreto-legge in materia elettorale o di sostanziale variazione di bilancio.

Si tratta di materie rientranti nella competenza esclusiva delle Camere, in quanto quelle elettorali attengono alla struttura ed all'organizzazione fondamentale dello Stato, mentre quelle di bilancio costituiscono un classico esempio di materie che non è consentito disciplinare altrimenti che con legge formale.

Anche per ciò soltanto, lo vogliamo dire con molta fermezza, è da respingere in via generale il ricorso allo strumento del decreto-legge. Tanto più questo ricorso ci sembra da respingere quando, come nel caso in esame, i decreti-legge siano stati adottati dopo lo scioglimento anticipato delle Camere e quando, per il meccanismo dei termini contenuti nel decreto-legge medesimo (in particolare in quello che stiamo esaminando), le Camere vengono poste nell'impossibilità di introdurre variazioni in proposito, poiché — se lo facessero — queste variazioni porterebbero o alla impossibilità di celebrare le elezioni o all'annullamento delle elezioni che fossero avvenute in base alle norme del decreto-legge. Il Governo cioè (questo è il punto che ci preme sottolineare), se dovesse valere una prassi di questo genere, porrebbe le Camere di fronte ad una situazione immodificabile, perché irreversibile. Quindi, non mi pare occorrono altre parole per dimostrare che siffatto meccanismo altererebbe gli equilibri tra i poteri dello Stato e potrebbe avere straordinarie ed eccezionali implicazioni. Del re-

sto — è bene dirlo — di questo si è reso conto lo stesso Governo e, a parziale sollievo e ad attenuante delle sue responsabilità...

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Chiederei l'esimente, onorevole Malagugini!

MALAGUGINI. No, l'esimente proprio no, perché questo è un po' il discorso di chi, dovendo pagare una cambiale, si dimentica di andare in banca a fare la provvista dei mezzi.

COSSIGA, *Ministro dell'interno*. Comunque, con il suo voto, ella mi concede almeno l'amnistia!

MALAGUGINI. L'amnistia senz'altro! È giusto dare atto al ministro Cossiga di quanto ha dichiarato (e già lo aveva anticipato alla Commissione affari costituzionali), cioè che a questo atto straordinario il Governo si è indotto soltanto dopo una preventiva consultazione con tutte le forze politiche e dopo averne registrato l'assenso, pur con le riserve che in questa sede sono state ribadite.

Resta dunque — e deve essere sottolineata — l'eccezionalità straordinaria della procedura seguita. Anche il ministro Cossiga ha usato dei termini estremamente incisivi. Egli ha parlato di un *unicum* irripetibile ed ha sottolineato la gravità della procedura parlando di atto *extra ordinem*. Noi sottolineiamo semplicemente l'eccezionalità straordinaria della procedura seguita per porre in sostanza riparo ad una mancata tempestiva iniziativa del Governo stesso. Inoltre vogliamo che resti consacrata negli atti della Camera la non invocabilità di questo precedente per la formazione di una prassi che è nel quadro di un sempre più accentuato e meno giustificato ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. In caso contrario lo contrasteremmo certamente e con la massima energia.

Con questi chiarimenti e con questo spirito voteremo a favore della conversione del decreto-legge in esame e di quello che più tardi prenderemo in considerazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali (4530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali ricordando che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

La parola è pertanto al relatore onorevole Orsini.

ORSINI, *Relatore*: Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, lo scioglimento anticipato delle Camere ha creato il problema degli oneri derivanti dalla consultazione elettorale, che non erano previsti nel bilancio dell'esercizio in corso. L'evento medesimo ha anche messo in moto il meccanismo della legge n. 195 del 1974 sul finanziamento dei partiti, che, come è noto, prevede l'erogazione di 15 miliardi di lire in più negli anni delle consultazioni elettorali politiche.

Il Governo ha pertanto ritenuto di adottare il decreto-legge al nostro esame, che prevede, mediante modificazione dell'articolo 28 della legge di bilancio, il recupero della somma di 6 miliardi stanziata nel capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per la spesa delle elezioni amministrative, autorizzando l'iscrizione in altri capitoli sui bilanci dei vari ministeri interessati.

Se questo esempio di ricorso alla decretazione d'urgenza può forse sembrare eccessivo, mi pare tuttavia che la necessità ne giustifichi l'adozione.

Il provvedimento prevede inoltre la copertura dell'ulteriore fabbisogno, valutato in 70 miliardi, con i 34 miliardi del capitolo 6861, relativo alla previsione di spesa per il referendum (la cui celebrazione, come è noto, è rinviata per lo scioglimento delle Camere), con i 6 miliardi prelevati dal capitolo 6854, che concerne il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed utilizzando, infine, i 30 miliardi per maggiori entrate del capitolo 1026 dello stato di previsione dell'entrata, riguardan-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1976

te le ritenute su interessi per i depositi e conti correnti bancari e postali.

La natura del decreto-legge non richiede considerazioni in merito; non penso, tuttavia, che possano esservi eccezioni sulla logicità del provvedimento e, per quanto mi riguarda, riserve sulla correttezza e sulla congruità della copertura. Al relatore, perciò, non resta che raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non avendo altro da aggiungere a quanto detto dal relatore, il Governo confida in una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Governo e della Commissione.

D'ALESSIO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 4521 e 4523. Si procederà altresì alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 4529 e 4530 oggi esaminati.

A causa di inconvenienti al sistema di votazione elettronica, si farà ricorso allo scrutinio segreto con apparecchiatura delle urne.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, concernente la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis » *(approvato dal Senato)* (4521):

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	328
Voti contrari	4

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria » *(approvato dal Senato)* (4523):

Presenti	332
Votanti	217
Astenuti	115
Maggioranza	109
Voti favorevoli	213
Voti contrari	4

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 » (4529):

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	326
Voti contrari	6

(La Camera approva).

« Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali » (4530):

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	326
Voti contrari	6

(La Camera approva).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1976

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Bonalumi	Cossiga	Gava
Aldrovandi	Borghi	Costamagna	Genovesi
Alesi	Borra	Cottone	Gerolimetto
Alessandrini	Bortolani	Cristofori	Giannantonio
Aliverti	Botta	Cuminetti	Giannini
Allegrì	Bottarelli	D'Alema	Giglia
Allera	Bottari	D'Alessio	Giomo
Allocca	Bova	Dall'Armellina	Giordano
Alpino	Bozzi	Dal Sasso	Girardin
Altissimo	Bressani	D'Aniello	Gramegna
Anderlini	Brini	D'Arezzo	Guarra
Andreoni	Bubbico	de' Cocci	Gui
Andreotti	Bucciarelli Ducci	Degan	Iozzelli
Angelini	Busetto	Del Castillo	Iperico
Anselmi Tina	Buzzi	Del Duca	Isgrò
Armani	Buzzoni	De Leonardis	Jacazzi
Armato	Cabras	Delfino	La Bella
Arnaud	Caiali	Dell'Andro	La Loggia
Artali	Caiazza	De Lorenzo	Lapenta
Ascari Raccagni	Calvetti	De Maria	Lavagnoli
Azzaro	Canestrari	de Meo	Lettieri
Badini Confalonieri	Caradonna	de Michieli Vitturi	Ligori
Baldassari	Cardia	De Sabbata	Lima
Baldi	Carenini	Di Giannantonio	Lizzero
Ballardini	Carta	Di Giulio	Lo Bello
Ballarin	Caruso	Di Leo	Lodi Adriana
Bandiera	Cassanmagnago	Di Puccio	Lombardi Giovanni
Barba	Cerretti Maria Luisa	Donat-Cattin	Enrico
Barberi	Castelli	Donelli	Lucchesi
Barboni	Castellucci	Drago	Lucifredi
Barca	Cataldo	Dulbecco	Luraschi
Bardelli	Catanzariti	Elkan	Maggioni
Bardotti	Catella	Erminero	Malagodi
Bargellini	Cavaliere	Evangelisti	Malagugini
Bartolini	Ceccherini	Fabbri	Manca
Bassi	Ceravolo	Faenzi	Mancinelli
Beccaria	Cervone	Felici	Mancuso
Belci	Cesaroni	Ferri Mario	Marchetti
Berlinguer Giovanni	Chiarante	Fibbi Giulietta	Mariotti
Berloffa	Chiovini Cecilia	Fioret	Marocco
Bernardi	Ciacci	Fontana	Marras
Bernini	Ciai Tivelli Anna	Foscarini	Martini Maria Eletta
Bersani	Maria	Foschi	Maschiella
Bertè	Ciccardini	Fracanzani	Massi
Biagioni	Cirillo	Franchi	Mattarelli
Bianchi Fortunato	Coccia	Frau	Mazzarrino
Bianco	Cocco Maria	Furia	Mazzola
Bignardi	Codacci-Pisanelli	Fusaro	Mendola Giuseppa
Bini	Colombo Vittorino	Galli	Menichino
Boдрato	Colucci	Galloni	Merli
Boffardi Ines	Concas	Galluzzi	Miceli Vincenzo
Bogi	Corà	Gambolato	Micheli Pietro
Boldrin	Corghi	Garbi	Mignani
Bollati	Cortese	Gargani	Milani
Bologna	Corti	Gasco	Milia
		Gaspari	Miotti Carli Amalia
		Gastone	Miroglio

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1976

Venegoni	Vetere
Venturini	Vineis
Venturoli	Zaffanella
Vespignani	Zoppetti

Sono in missione:

Cattanei	Malfatti
----------	----------

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente e autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. È iscritto all'ordine del giorno del Senato il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato ».

Nella fondata ipotesi che da parte di quel ramo del Parlamento si addivenga all'approvazione, ritengo che il disegno di legge possa essere sin d'ora deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere della VI e della XII Commissione permanente.

Dati i motivi di particolare urgenza, propongo altresì che la Commissione Bilancio sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea e che il progetto sia iscritto all'ordine del giorno della seduta del 19 maggio, convocata a norma dell'articolo 77 della Costituzione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

(A norma dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione).

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Mercoledì 19 maggio 1976, alle 16,30:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI PRESENTATE
PRIMA DELLO SCIoglimento
DELLA CAMERA**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PAZZAGLIA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se non ritengano intervenire per evitare i gravi danni che ad Olbia deriveranno dalla errata soluzione del collegamento fra il porto di Olbia e la viabilità esteriore secondo il progetto n. 5141 della Casmez appaltati alla impresa ICORI per un importo di lire 2.114.772.174 che, per revisione prezzi aumenterà a circa 4 miliardi.

L'interrogante fa presente che esiste una proposta di variante che elimina i manufatti nelle due anse di mare sostituiti con due strade lungomare anche più economica.

In tale proposta si teneva particolarmente conto, fra l'altro, della opportunità di utilizzare a porticcioli turistici proprio le due anse interessate all'attraversamento ed altrimenti compromesse (l'altezza delle trave, varia fra i 5 e 7 metri).

Questa ed altre osservazioni, fatte proprio dal « Comitato di salvaguardia di Olbia », da quasi tutti i comitati di quartiere, dalla stampa, dalle radio locali e dai sindacati zonali, sono state recentemente portate a conoscenza delle autorità competenti.

L'opera appaltata presenta i seguenti difetti:

- l'esagerato costo;
- la pericolosità dei manufatti a mare;
- l'aggravarsi del problema igienico ed ecologico;
- il pregiudizio all'utilizzazione di due eccezionali insenature;
- l'inutilità ai fini del traffico locale per previsioni a breve e lungo termine.

Tutto questo nonostante sia prevista, nel piano regolatore della zona industriale di Olbia, una comoda e veloce circonvallazione a servizio del traffico esterno, che ben sostituirà le opere appaltate, e nonostante queste ultime vadano a confluire su vie già interessate ad un notevole traffico urbano, ed extra urbano, in direzione del porto.

Per conoscere altresì, tenuto conto che la soluzione di cui sopra non è pregiudicata completamente data la possibilità di evitare perlomeno la costruzione del tronco nord approvando la variante della strada lungomare ed in tal modo consentire anzitutto la utilizzazione del porto romano (che si presenta idoneo soprattutto per le imbarcazioni da diporto a vela che, diversamente non potrebbero più trovare approdo in Olbia, città importantissima per il turismo) nonché tenere giusto conto delle mutate previsioni urbanistiche che porteranno ad ubicare sia il mercato all'ingrosso, sia la nuova stazione ferroviaria a nord del tronco anzidetto, se i Ministri interessati non ritengano di far proprie le richieste anzidette che sono gradite a tutta la popolazione, di facile realizzazione ed inspiegabilmente ostacolate da funzionari della Casmez e dell'amministrazione provinciale di Sassari. (4-17251)

SERRENTINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza dell'esistenza di società che esercitano un'attività limitata nel tempo, generalmente meno di un anno, costituite allo scopo di emettere documenti validi tanto ai fini della detrazione IVA, come ai fini di documentazione di costi di comodo; trattasi di ditte emittenti fatture non inerenti ad effettivi atti commerciali. Il danno che provocano dette ditte, oltre alla frode fiscale, è dovuto alla distorsione che porta ai concetti di libera e leale concorrenza.

Per conoscere anche se gli organi di polizia tributaria sono già intervenuti per rilevare, accertare e documentare la costituzione e successiva liquidazione, in breve tempo, di siffatte aziende. (4-17252)

BUSETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione e al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il Governo intende esercitare un preciso adempimento politico che non deluda le attese e ponga fine al più che giustificato disagio del personale del parastato in ordine alla definitiva e positiva risoluzione dell'annosa vertenza del contratto nazionale per il quale è stata firmata ai primi di marzo un'ipotesi di accordo tra le parti interessate, successivamente

bloccato dal Governo e rimesso in discussione da un'incauta ed ingiusta lettera inviata dal Ministro del tesoro al Presidente del Consiglio;

per sapere se il Governo non ritiene dover avviare con la conclusione positiva della vertenza una politica di effettivo rinnovamento della pubblica amministrazione e di rico-

noscimento della volontà espressa dalle categorie interessate di essere protagoniste con tutte le forze sociali e politiche della democrazia italiana, del rinnovamento e della riforma. (4-17253)